

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

COMUNE DI VILLA LAGARINA

PROVINCIA DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA

Atto pubblico n. /Rep. Atti del Segretario Comunale

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI GESTIONE

BOCCIODROMO COMUNALE, UBICATO IN LOCALITÀ GIARDINI

A VILLA LAGARINA.

L'anno 20 , addì del mese di , nella sede municipale di Villa Lagarina, avanti a me, Incapo dott. Carlo Alberto, Segretario ufficiale rogante del Comune di Villa Lagarina, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa e nell'interesse del Comune di Villa Lagarina, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 137 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i., giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 18 novembre 2023 ed in base alla legge notarile, sono comparsi i Signori:

dott.ssa GIORDANI JULKA, nata a Rovereto, (TN) il 24 giugno 1977 la quale interviene nel presente atto non in nome e per conto proprio bensì in nome e per conto del Comune di Villa Lagarina (TN), con sede in P.zza S.M. Assunta n. 9, 38060 Villa Lagarina (TN), che ella legalmente rappresenta in qualità di Sindaco pro tempore, e presso la sede municipale domiciliata ai fini del presente atto e che nel prosieguo verrà denominato "Comune".

, nato/a a , () il il/la quale interviene nel presente atto non in nome e per conto proprio bensì in nome e per conto di , società sportiva riconosciuta e federata al (), con sede legale in n.

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

9. (), che egli/ella legalmente rappresenta in qualità di _____ ed allo scopo espressamente autorizzato, e presso la sede della _____ come sopra indicata domiciliato/a che nel prosieguo verrà denominato “Concessionario”.

Detti comparenti della cui identità personale e veste giuridica io Segretario sono personalmente certo, dichiarano, con il mio consenso, di rinunciare all’assistenza dei testimoni e mi invitano a far risultare dal presente atto, quanto segue.

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ dd. _____ esecutiva a’ sensi di legge (All. n. _____) di cui le parti hanno presa visione ed approvato il contenuto si autorizzava la stipula del seguente contratto;

A seguito di gara pubblica tenutasi in data _____ giusto verbale dd. (All. n. _____), la concessione di gestione del Bocciodromo comunale ubicato in loc. Giardini nel Comune di Villa Lagarina (p.ed. 492 in P.T. 11, C.C. VILLA LAGARINA) veniva aggiudicata a.....

Esperiti i controlli successivi, l’aggiudicazione è divenuta definitiva in data giusta comunicazione di data _____ prot. _____.

Tutto ciò premesso, i comparenti della cui identità personale e veste giuridica io Segretario sono personalmente certo, dichiarano, con il mio consenso, di rinunciare all’assistenza dei testimoni e mi invitano a far risultare dal presente atto, quanto segue.

Art. 1 - Finalità

1. Finalità del presente contratto di servizio è quella di promuovere e consolidare un sistema gestionale coerente con le linee di indirizzo

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

dell'Amministrazione comunale, all'interno di una cornice in cui sia data preminenza e rilevanza a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando un alto livello qualitativo dei servizi erogati.

2. In particolare, con il presente contratto il comune intende perseguire le seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere alla promozione della pratica delle bocce, con particolare riferimento alle fasce giovanili ed anziane;
- b) garantire l'uso ordinato del bocciodromo comunale da parte di tutti i fruitori;
- c) ottimizzare il rapporto costi/benefici nella gestione e utilizzo del bocciodromo comunale.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'utilizzo, la gestione e la custodia, in regime di concessione, del bocciodromo comunale, ubicato in Villa Lagarina località Giardini (di seguito semplicemente 'bocciodromo').

A tal fine il Comune concede al concessionario, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, la gestione del bocciodromo nella consistenza sotto indicata.

La concessione disciplinata col presente atto comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a rendere efficiente ed efficace l'uso della struttura sportiva.

Il bocciodromo concesso in gestione è costituito da:

n. 1 area coperta di mq 510 con quattro campi da gioco; n. 1 area all'aperto di mq 280 con due campi gioco; n. 1 area gioco carte di mq 20; n. 1 locale con due spogliatoi e tre servizi igienici; n. 1 locale centrale termica (in

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

condivisione con il Bar); n. 1 locale unità trattamento dell'aria; n. 1 locale magazzino di mq 15; come da planimetria allegata sub ___, così come visti e valutati collegialmente agibili e funzionanti.

L'eventuale variazione non sostanziale della consistenza della struttura sopra descritta, anche conseguentemente all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria migliorativa previamente autorizzata dal Comune, sarà definita con provvedimento del Responsabile del Servizio Patrimonio e Cantiere del Comune di Villa Lagarina, senza necessità di modificare il presente contratto e con successiva redazione di apposito verbale di consistenza e consegna. Le parti concordano sin d'ora che la sottoscrizione del verbale comporta l'automatica estensione delle clausole contrattuali anche alle eventuali strutture ed aree variate.

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna del bocciodromo avviene nello stato di fatto e di diritto attuale, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente, a mezzo del verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio con il Comune rappresentato a tal fine dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Cantiere.

Il bocciodromo viene consegnato con la dotazione di arredi ed attrezzature elencati nell'allegato al presente contratto.

Il concessionario potrà provvedere a propria cura e spese all'allestimento degli spazi secondo le proprie specifiche esigenze.

Art. 3 – Durata

Il presente contratto ha la durata di anni cinque con decorrenza e pertanto con scadenza il ____.

Alla maturazione del termine sopra indicato, sussistendone le condizioni e

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

dietro esplicita richiesta del concessionario da formularsi entro 3 mesi prima della naturale scadenza, il contratto potrà essere rinnovato per uguale periodo mediante sottoscrizione di contratto di proroga della concessione del servizio e previa deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora diversamente non pervenisse richiesta di rinnovo da parte del concessionario, su richiesta del Comune, nel caso in cui si rendesse necessario per assicurare la continuità dell'erogazione del servizio, nelle more dello svolgimento della successiva gara, il concessionario è tenuto a proseguire nella gestione del servizio fino ad un massimo di ulteriori mesi sei, alle stesse condizioni stabilite nel presente contratto.

Art. 3-bis – Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione da inviarsi in forma scritta a mezzo posta PEC al Comune con almeno sei mesi di preavviso.

Il diritto di recesso può esercitarsi a decorrere dal terzo anno di vigenza del presente contratto e pertanto a decorrere dal

Art. 4 – Destinazione ed utilizzo del bocciodromo

L'utilizzo del bocciodromo, compresa ogni attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, riguarda l'attività sportiva/ricreativa del gioco delle bocce e attività di supporto.

A tal fine il concessionario deve pertanto garantire un utilizzo del bocciodromo coerente con le caratteristiche tecniche e gli scopi per il quale è stato costruito. La struttura deve pertanto essere principalmente e prioritariamente utilizzata per l'esercizio dello sport delle bocce, con l'obiettivo di favorirne la pratica tra la popolazione e di promuoverne

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

l'aspetto ricreativo sociale e culturale.

A tal fine, il concessionario provvederà a concedere gli usi della struttura, alle tariffe stbailite dalla Giunta comunale, provvedendo contestualmente ad introitarne e ritenerne gli incassi.

Sono ammesse diverse destinazioni occasionali e temporanee per le quali il Concessionario dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Comune, per manifestazioni, conferenze, mostre, proiezioni, spettacoli e simili di pubblico interesse, promosse dal Concessionario, anche in collaborazione oppure avvalendosi del supporto di soggetti terzi, o dal Comune stesso, e purché il soggetto che organizza provveda a dotarsi di tutte le licenze, autorizzazioni e garanzie - anche riferite alla sicurezza dei locali - previste per lo svolgimento di tali attività.

La richiesta di utilizzo del bocciodromo per usi non sportivi, comunque temporanei e compatibili con il tipo di struttura, promossi dal concessionario, deve essere inoltrata al Comune almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'utilizzo non sportivo.

L'utilizzo da parte del Comune del bocciodromo per manifestazioni, attività sportive e non, comprese quelle scolastiche per un numero di ore da concordare annualmente con Concessionario e comprensive dei tempi necessari per l'allestimento ed il successivo sgombero degli spazi è da intendersi sempre a titolo gratuito, fatta salva la copertura delle spese vive di apprestamento e riordino e fatti salvi eventuali accordi diversi definiti di volta in volta tra il Comune ed il Concessionario.

La richiesta di utilizzo del bocciodromo da parte del Comune deve essere inoltrata al Concessionario almeno 20 giorni prima della data indicata per

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

I'utilizzo.

Le manifestazioni sportive agonistiche, le gare di campionato federale e i relativi allenamenti hanno sempre la precedenza sulle altre attività.

Art. 5 – Divieto di cessione, subconcessione e subaffidamento del contratto

E' vietata la cessione a terzi del presente contratto anche se il cessionario ha i requisiti per gestire il bocciodromo così come richiesti dal bando originario di data _____ prot. _____.

E' altresì vietata la subconcessione anche se il subconcessionario ha i requisiti per gestire il bocciodromo così come richiesti dal bando originario di data _____ prot. _____.

È vietata inoltre ogni forma anche parziale di sub-affidamento della gestione, ad eccezione dei servizi di pulizia, pubblicità commerciale, cura delle aree verdi, controllo e manutenzione degli impianti tecnologici. In caso di sub-affidamento, il Concessionario deve comunicare per iscritto al Comune, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni, le generalità del sub-affidatario.

Decorsi 10 giorni senza che il Comune non opponga motivazione alcuna, il sub-affidamento si intende autorizzato.

Tanto la cessione, la subconcessione e il subaffidamento (al di fuori dei casi come sopra contemplati) costituiscono cause di risoluzione automatica del presente contratto.

Art. 6 – Obblighi in capo al Concessionario

Il Concessionario si impegna a garantire:

a) la gestione del bocciodromo con continuità, regolarità e senza interruzioni se non per ragioni di forza maggiore e secondo il principio del buon padre di famiglia erogando il servizio nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, vigenti

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

e di futura emanazione, nonchè dei contenuti del presente contratto di servizio;

b) il controllo degli accessi e la sorveglianza continua della regolare entrata ed uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, svolaresche) con idoneo personale preposto;

c) la costante e puntuale pulizia e igiene di tutti i locali ed impianti che costituiscono il bocciodromo, ivi compresi gli spogliatoi, i servizi igienici, i locali adibiti ai diversi usi, etc;

d) il mantenimento, nel periodo invernale, di una temperatura - anche notturna - idonea ad evitare problemi di condensa interna, accompagnato dall'attivazione costante della ventilazione forzata;

e) la costante disponibilità e pronta possibilità di utilizzazione di ogni attrezzatura ed in particolare di quella antincendio e salvavita;

f) l'assunzione a proprio carico di tutte le spese di gestione: luce, acqua, depurazione, riscaldamento, raffrescamento, smaltimento rifiuti ed eventuali ulteriori utenze;

g) la manutenzione e pulizia regolare delle aree pertinenziali verdi e non, come da planimetria allegata;

h) il rispetto delle normative esistenti a disciplina della gestione e smaltimento dei rifiuti, curando la differenziazione degli stessi;

i) il rispetto delle disposizioni esistenti in materia di lotta alla diffusione della zanzara tigre;

j) la stipula e il deposito presso il Comune di idonea polizza assicurativa, conformemente a quanto definito dal successivo art. 10;

k) l'installazione a propria cura e spese di idoneo impianto di

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

videosorveglianza interno;

l) l'apertura secondo il calendario e gli orari minimi concordati con il Comune;

m) l'applicazione di tariffe d'uso per il gioco nella misura stabilita nell'allegato al presente contratto. Le tariffe potranno essere revisionate periodicamente dalla Giunta comunale in accordo con il Concessionario;

n) tenere costantemente visibile al pubblico l'orario di apertura e il listino con le tariffe d'uso;

o) l'utilizzo prioritario alle associazioni sportive che svolgono attività rivolta alle fasce giovanili della popolazione;

p) l'allenamento e le gare della eventuale locale squadra agonistica, in orari e modalità da concordarsi con la medesima;

q) la possibilità alle associazioni bocciofile aventi sede nel comune di Villa Lagarina, purché regolarmente iscritte all'Albo comunale, di disporre di uno spazio (bacheca) per la divulgazione delle notizie riguardanti l'attività sportiva dell'associazione;

r) l'accesso al pubblico in veste di spettatore in occasione di manifestazioni, esigendo le tariffe d'ingresso quando previste nella misura stabilita nell'allegato al presente contratto;

s) la fattiva collaborazione con gli organizzatori di manifestazioni sportive;

t) l'applicazione del Regolamento interno, disciplinante le norme per l'accesso e l'utilizzo della struttura e delle relative attrezzature;

u) permettere al personale comunale di esercitare la funzione di controllo, in orari di apertura del bocciodromo, sulla gestione della struttura, sia con riferimento alla ordinaria manutenzione e all'efficienza delle attrezzature e

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

degli impianti;

v) la produzione al Comune, al termine di ogni anno solare di gestione, del numero di ingressi rilevati.

In caso di temporanea chiusura forzata del Bocciodromo per cause o per volontà non dipendenti dal Concessionario, allo stesso potrà essere riconosciuta una riduzione del canone annuale in rapporto al periodo di forzata chiusura, previa verifica congiunta con il Comune dell'entità e delle cause dei disagi. È invece esclusa ogni forma di risarcimento.

Art. 7 - Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria del bocciodromo comunale e delle relative attrezzature, come pure la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per una loro corretta gestione, sono a completo carico del Concessionario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano "manutenzione ordinaria": la riparazione delle finiture (porte, finestre, pavimenti); la tinteggiatura degli interni secondo il bisogno; lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine; gli interventi necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; la tenuta in efficienza dei mezzi di estinzione (antincendio) con eventuali ricariche degli stessi; la tenuta in efficienza e pulizia annuale della caldaia; la pulizia annuale del camino; lo svuotamento e riempimento dell'impianto idrico in caso di eventuale mancata utilizzazione nel periodo invernale; la regolazione e pulizia dei campi per il gioco delle bocce, interni ed esterni; la manutenzione e pulizia regolare delle aree pertinenziali verdi e non; etc.

Art. 8 - Manutenzione straordinaria

Sono a carico del Comune eventuali lavori di adeguamento a normative che

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

dovessero essere emanate nell'arco del periodo di affidamento della gestione.

Sempre al Comune competono gli interventi di straordinaria manutenzione, salvo quelli determinati da dimostrati comportamenti negligenti da parte del Concessionario.

La necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere segnalata al Comune entro il mese di ottobre di ciascun anno, per consentire l'eventuale previsione di spesa a bilancio.

Il Concessionario potrà chiedere al Comune di assumere a proprio carico l'onere occorrente per l'acquisto di nuove attrezzature necessarie al Bocciodromo, intendendo come tali sia le attrezzature aggiuntive che quelle sostitutive di altre già esistenti deterioratesi a seguito di normale usura. Il Comune valuterà di volta in volta la necessità della spesa e la relativa imputazione.

Art. 9 - Responsabile della conduzione

Il Concessionario è tenuto a nominare un “Responsabile della conduzione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature”, compresa la gestione e conduzione degli impianti elettrici e delle centrali tecnologiche, in possesso di idonee qualificazioni. Tale nomina deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Tale responsabile potrà a sua volta avvalersi, per l'effettuazione delle relative operazioni, di collaboratori o ditte esterne.

Ogni eventuale variazione del responsabile dovrà essere comunicata al Comune per iscritto entro 10 (dieci) giorni lavorativi.

Art. 10 - Personale e adempimenti

Tutti gli oneri relativi al personale sono a carico del Concessionario, che deve

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

impiegare personale qualificato in relazione alle mansioni svolte, corrispondere gli stipendi e provvedere alle mansioni svolte, provvedere alle assicurazioni previdenziali e sociali, secondo i contratti di lavoro e le norme in vigore.

Il Concessionario deve altresì provvedere a tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi connessi con la gestione degli impianti.

Il Comune è da ritenersi estraneo e manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per tutto ciò che attiene al rapporto e agli obblighi intercorrenti fra il Concessionario, gli utenti, i suoi dipendenti e/o collaboratori o prestatori d'opera a vario titolo, e ogni altro soggetto terzo.

Nessun obbligo potrà sorgere in merito a carico del Comune al termine della gestione, anche nel caso di conclusione anticipata del rapporto.

Art. 11 - Igiene e sicurezza sul lavoro

Sono in capo al Concessionario tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche.

A tal proposito il Concessionario dichiara:

- a) di aver valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- b) di aver adempiuto agli obblighi che derivano dalla valutazione effettuata:
 - individuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione;
 - programmando la loro esecuzione, nei tempi consentiti;
 - elaborando, quando necessario, le procedure richieste per svolgere in sicurezza le varie attività;
 - procedendo alla manutenzione programmata delle attrezzature e degli

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

ambienti;

- programmando gli interventi di informazione e formazione per lavoratori, preposti, incaricati della prevenzione incendi/evacuazione, incaricati del pronto soccorso, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Restano in capo al Comune le verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra così come il rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI).

Art. 12 - Assicurazione

Il Comune garantisce adeguata copertura assicurativa "all risks" relativamente al danno ai beni del Bocciodromo e del suo contenuto.

Il Concessionario si impegna a stipulare, contestualmente alla firma del presente contratto, apposita polizza assicurativa a copertura di ogni altro rischio connesso con la gestione e conduzione del Bocciodromo, nonché con l'esercizio delle attività che vi si svolgeranno.

Copia della polizza deve essere depositata presso il Comune.

Art 13 - Danneggiamenti

Eventuali danni agli impianti e alle attrezzature derivanti da attività connesse alla gestione del Bocciodromo, nonché le eventuali responsabilità civili e penali conseguenti sono a carico del Concessionario.

Rimangono a carico del Concessionario altresì i costi e gli oneri dovuti al cattivo funzionamento e/o rottura delle apparecchiature e/o impianti conseguente a incuria nell'utilizzo e/o cattiva/mancata manutenzione; i costi e gli oneri di riparazione e/o di ripristino di eventuali danni alle strutture/immobili e loro contenuti dovuti a incuria nell'utilizzo e/o cattiva manutenzione.

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

Restano invece a carico del Comune gli eventuali danni derivanti da cause di **forza maggiore**, quali le calamità naturali, e quelli derivanti da atti illeciti di terzi, escluso il caso in cui il compimento di questi sia stato favorito da comportamenti negligenti del concessionario.

Art 14 - Introiti

Il Concessionario ha il diritto di percepire gli introiti derivanti dalle attività poste in essere autonomamente e le tariffe del Bocciodromo, nonché le eventuali contribuzioni e sponsorizzazioni che potessero essere erogate da privati ed enti.

Il Concessionario si impegna a garantire, a richiesta delle locali associazioni bocciofile, la possibilità di esporre permanentemente e gratuitamente, negli spazi limitati a campi da bocce, uno striscione/cartellone ciascuna per la promozione delle associazioni stesse.

L'esposizione negli spazi limitati ai soli campi interni campi da bocce di cartelloni/striscioni pubblicitari è ammessa.

Art. 14-bis – Rendiconto della gestione

Entro il 31 gennaio di ogni anno di gestione, il Concessionario si impegna a presentare al Comune il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente secondo il seguente schema di bilancio:

a. Entrate: da eventuali utilizzi dell'impianto sportivo e relativi servizi, proventi pubblicitari, contributi di qualsiasi natura, rimborsi ed altri introiti;

b. Uscite: consumi utenze, manutenzioni, custodia e pulizia, altre spese diverse.

Art. 15 - Canone

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

Il corrispettivo per la concessione del Bocciodromo viene stabilito e accettato nel canone annuo complessivo di € _____.= (euro _____ ./ ___), IVA esclusa.

L'importo di cui sopra deve essere corrisposto in 12 (dodici) rate mensili anticipate di euro _____ ciascuna.

A partire dal secondo anno la misura del canone verrà annualmente adeguata in rapporto al 100% dell'indice ISTAT del costo della vita.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da contestazioni o eccezioni del Concessionario di qualsiasi specie e natura.

Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata del canone di concessione costituisce immediatamente in mora il Concessionario senza bisogno di preventiva comunicazione, con obbligo di pagare interessi moratori da calcolarsi al tasso legale annuo aumentato di due punti, fermo restando il diritto del Comune alla risoluzione del contratto per inadempimento ed al risarcimento dell'eventuale maggior danno anche escutendo la fideiussione di cui al successivo art. _____. L'unica prova dei pagamenti saranno le quietanze rilasciate dal Comune.

Art. 16 – Ristoro

Il Comune dovrà essere rimborsato del valore a nuovo delle attrezzature mobili mancanti e di quelle inutilizzabili per cause diverse dal normale deperimento, che si dovessero constatare al termine della gestione.

Art. 17 - Divieti

Il Concessionario non può modificare nessun assetto attuale del Bocciodromo, se non previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune.

In ottemperanza alla delibera del Consiglio comunale n. 16 del 22 giugno

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

2017 recante “Individuazione dei luoghi sensibili di cui all’art. 5, 1 comma della Legge Provinciale 22 luglio 2015 n. 13 ‘Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”, nel Bocciodromo è fatto divieto assoluto di installazione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6, lett. a) e b) del Regio Decreto n. 773/1931, nonché lo svolgimento di attività che consentano agli utenti vincite in denaro.

Il Concessionario non può utilizzare il Bocciodromo e le sue pertinenze per l’esercizio di attività commerciali diverse dalla normale gestione.

Art. 18 - Controlli

Il Comune potrà procedere in ogni tempo, tramite propri incaricati, alla verifica dello stato di manutenzione e conservazione di strutture, attrezzature e impianti, richiedendo la presenza del responsabile di cui all’art. 7.

Nel caso dovessero riscontrarsi deficienze inerenti l’ordinaria manutenzione, il Comune invita per iscritto il Concessionario ad eseguire, entro 30 (trenta) giorni, gli interventi necessari e, in caso di inadempienza, provvede direttamente, con recupero della relativa spesa.

Il Concessionario deve provvedere a controlli periodici a impianti, strutture e attrezzature, segnalando con urgenza la necessità di interventi di competenza del Comune.

È fatto comunque divieto di manomissione di qualsiasi impianto tecnologico, se non previa autorizzazione scritta del Comune. Per tutto quanto concerne la conduzione degli impianti è fatto obbligo al Concessionario di attenersi scrupolosamente alle vigenti disposizioni di legge in materia, in particolare per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario, la sicurezza, l’infortunistica e la tutela dall’inquinamento.

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

Art. 19 - Penale

Nel caso di gravi o reiterate inadempienze delle condizioni contrattuali da parte del Concessaionario o il mancato rispetto delle condizioni e modalità previste nel Progetto di gestione prodotto in sede di gara ed allegate al presente contratto sub _____, il Comune, previa contestazione scritta ed acquisite eventuali giustificazioni che dovranno essere prodotte dal Concessionario per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione dell'addebito, applica una penale per un importo non inferiore a € 300,00.= (euro trecento/00) e non superiore a € 3.000,00.= (euro tremila/00), in relazione alla gravità della violazione così come valutata dal Comune.

Le inadempienze in numero superiore a 3 (tre) costituisce causa di risoluzione automatica del contratto. Il Comune assegna al Concessionario il termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per rilasciare il Bocciodromo libero da persone e da cose di sua proprietà, e la relativa riconsegna della struttura al Comune inclusiva di arredi, impianti e attrezzature senza che nulla sia dovuto dal Comune al Concessionario.

Oltre ai casi sopra citati, costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- a) cessione subconcessione e subaffidamento del contratto;
- b) inosservanza dell'art. 17 del contratto;
- c) inadempienza nel pagamento del canone mensile di concessione debitamente sollecitato dal Comune.

Art. 20 – Revoca della Concessione

Il Comune, per sopravvenuti e superiori motivi di pubblico interesse può

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

revocare unilateralmente la presente concessione previa deliberazione della Giunta comunale. La valutazione circa la sopravvenienza dei superiori motivi di pubblico interesse è competenza esclusiva del Comune.

La revoca deve essere comunicata al Concessionario per iscritto ed essa produce i propri effetti decorsi 6 (sei) mesi dalla comunicazione stessa da farsi a mezzo posta PEC.

Art. 21 - Fideiussione

A garanzia del rispetto delle condizioni stabilite nel presente contratto, le parti danno atto che il Concessionario ha depositato polizza fidejussoria n. _____ di data _____ rilasciata da _____ per l'importo pari a 2 (due) annualità del canone offerto, comprensivo di IVA.

Art. 22 - Tracciabilità flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità previsti dal presente articolo costituisce causa automatica di risoluzione del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche con contestuale obbligo per il Comune di darne immediata comunicazione al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

Art. 23 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai fini di attività finalizzate per l'assolvimento di obblighi di legge relativi al presente contratto.

Il Concessionario garantisce il legittimo e pertinente trattamento dei dati

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

personal e il rispetto del diritto alla riservatezza, alla tutela dell'identità personale e alla protezione dei dati personali degli utenti che usufruiscono del bocciodromo.

Il Concessionario assume l'obbligo di trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni del citato Regolamento UE 2016/679 e del vigente Codice in materia di Protezione dei dati personali.

Il Concessionario è titolare del trattamento di dati personali nell'ambito delle attività svolte in forza del presente contratto di servizio.

Il Concessionario si impegna a comunicare al Comune i dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, qualora ciò si renda necessario ai fini delle attività di controllo esercitate dal Comune.

Il Comune, per i dati personali di cui è titolare e dallo stesso raccolti, si impegna a nominare il Concessionario quale 'Responsabile esterno del trattamento dei dati' in relazione alle forme di trattamento necessarie all'esecuzione del presente contratto di servizio.

Art. 24 - Obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del

Comune di Villa Lagarina

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolte, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, co. 3 dello stesso D.P.R., e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villa Lagarina aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 30 novembre 2022.

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

A tal fine il Concessionario si impegna a prendere visione e scaricare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villa Lagarina al seguente link:

<https://www.comune.villalagarina.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>, ed a trasmettere lo stesso ai collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 25 – Dirigente Comunale responsabile

Il Comune indica quale Dirigente Responsabile dell'esecuzione del presente contratto di servizio il Segretario Comunale.

Lo stesso si riserva la più ampia facoltà di controllare, personalmente o a mezzo altro personale comunale, il servizio prestato con possibilità di delega ai propri collaboratori.

Al Concessionario è proibito rivolgersi ad altre persone che non siano il Responsabile o collaboratori da quest'ultimo indicati.

E' altresì impedito ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione del presente contratto.

Art. 26 – Capacità a contrarre

Il/La signor/a _____, a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. consapevole delle responsabilità anche penali cui può andar incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al/alla stesso/a non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

27 – Controversie, foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del foro di Rovereto con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 28 - Certificazione energetica

Ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, viene allegato al presente contratto, in copia conforme all'originale, l'attestato di certificazione energetica relativo all'edificio di proprietà comunale oggetto del presente contratto, redatto in data 19 dicembre 2012 da p.i. Maurizio Boni.

Articolo 29 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente inerenti e conseguenti al presente contratto, sono a totale carico del Concessionario.

Ai sensi dell'art. 18 co. 10 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e relativa tabella 1.4 allo stesso, ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dall'imposta di bollo, il presente contratto risulta essere esente dalla stessa essendo il relativo valore, al netto di IVA di importo inferiore ad euro 40.000,00=.

Art. 30 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. _____ pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

hanno preso visione e confermato la loro esattezza, per cui a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 19.02.1913 n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto. In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico.

COMUNE DI VILLA LAGARINA

dott.ssa Giordani Julka

firmato digitalmente

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Carlo Alberto Incapo

Firmato digitalmente

Le parti dichiarano infine di avere letto e di approvare ad ogni effetto, in particolare, ai sensi degli artt. 1341, 1342 c.c. ciascuna delle seguenti clausole e condizioni:

art. 2 - Oggetto, art. 3-bis -Recesso, art. 4 – Destinazione ed utilizzo del bocciodromo, art. 5 – Divieto di cessione, subconcessione e subaffidamento del contratto, art. 6 – Obblighi in capo al Concessionario, art. 7 – Manutenzione ordinaria, art. 8 – Manutenzione straordinaria, art. 9 – Responsabile della conduzione, art. 10 – Personale e adempimenti, art. 11 – Igiene e sicurezza sul lavoro, art. 12 – Assicurazione, art. 13 – Danneggiamenti, art. 14-bis – Rendiconto della gestione, art. 15 – Canone, art. 16 – Ristoro, art. 17 – Divieti, art. 18 – Controlli, art. 19 – Penale, art. 20 – Revoca della Concessione, art. 24 – Obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villa Lagarina, art. 27 –

Allegato 6 - Schema contratto di concessione

Controversie, foro competente, art. 29 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

COMUNE DI VILLA LAGARINA

dott.ssa Giordani Julka

firmato digitalmente

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Carlo Alberto Incapo

Firmato digitalmente